



REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta n. 386448 del 15-11-2018

Dipartimento Ambiente Territorio

Oggetto: *“Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Proposta di ordinanza da adottarsi ai sensi dell’art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria.”.*

"REGISTRO DELLE ORDINANZE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE CALABRIA"

N° 121 del 15.11.2018

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
(ASSUNTO IL PROT. N.)

SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI – ■
DECRETI DEL PRESIDENTE GIUNTA
REGIONALE

CODICE N.

OGGETTO: *Disposizione in ordine alla gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Calabria – Ordinanza Contingibile e Urgente ai sensi dell’art. 191, d. lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria.*

Il Dirigente responsabile, previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità e la legittimità del presente atto.

Il Dirigente Generale
Responsabile delle iniziative e degli interventi da eseguirsi per il superamento delle criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria (DGR n. 468 del 19-10-2017)

Ing. Domenico Pallaria
(Firmato digitalmente)

Publicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria

n. _____ del _____

Parte _____

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO la Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004, recante “*Statuto della Regione Calabria*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002, recante “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*”, e ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 recante “*Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 354 del 24.06.1999 recante “*Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione e successive modificazioni e/o integrazioni*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 206 del 15/12/2000 recante “D.P.G.R. n° 354 del 24/06/1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica”;

VISTA la D.G.R. n. 770 del 11/11/2006 avente ad oggetto “*Ordinamento generale delle strutture organizzative della Giunta Regionale*” (L.R. n. 31/2002) e la D.G.R. n. 258 del 14/05/2007 recante “*Modifiche all'ordinamento generale della struttura organizzativa della Giunta Regionale*”;

VISTO l'art. 34, lettera m) dello Statuto Regionale, rubricato “*Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale*”, che espressamente riconosce tra i poteri del Presidente quello di adottare “*i provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge ed i provvedimenti sostitutivi di competenza della Regione, ove non sia disposto diversamente*”;

VISTA la DGR N. 541 del 16.12.2015 avente ad oggetto “*Approvazione nuova Struttura organizzativa della G.R. e Metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali - Revoca della Struttura Organizzativa della Giunta regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013.*”;

VISTO il DDG n. 31 del 12.01.2016 avente ad oggetto “*Dipartimento Ambiente e Territorio adempimenti di cui alla DGR n. 541 del 16 dicembre 2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.*”;

VISTO il DDG n. 840 del 09.02.2016 avente ad oggetto “*Rettifica decreto n. 31 del 12/01/2016 adempimenti di cui alla DGR n.541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale.*”;

VISTA la DGR n. 24 del 11/02/2015;

VISTA la DGR n. 24 del 31/01/2017, recante “*Completamento degli interventi necessari al definitivo superamento delle criticità del settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della Regione Calabria*”

VISTO il DDG n. 1979 del 27/02/2017;

VISTO l'estratto del processo verbale della seduta di Giunta regionale del 30.03.2017;

VISTO il DDG n. 7943 del 08.07.2016 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del settore n. 8 “*Rifiuti*” del Dipartimento Ambiente e Territorio all'ing. Augruso Antonio;

VISTA la DGR N. 271 del 12.07.2016 avente ad oggetto “*Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con delibera n. 541/2015 e s.m.i. - determinazione della entrata in vigore.*” con la quale è stato stabilito che, la nuova struttura organizzativa approvata con DGR n. 541/2015 è vigente dal 1 agosto 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l'art. 191, così rubricato: “*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*”, che prevede, al suo comma 1, che “*...qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica edell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a*

speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente...";

VISTA la L. n. 225 del 24 febbraio 1992, recante "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile", e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010, "Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica-Abrogazione D.M. 3 agosto 2005", per come modificato dal decreto del M.A.T.T.M. del 24 giugno 2015;

VISTO il Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

VISTA l'O.d.C.P.C. n. 57 del 14 marzo 2013, recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Calabria - Assessorato alle politiche ambientali nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione", pubblicata sulla GURI n° 69 del 22 marzo 2013;

VISTA la Legge regionale 12 aprile 2013, n. 18, recante "Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi";

VISTA L.R. n.54/2017 recante "Proroga del termine di cui all'art. 2-bis della legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi);

VISTA la legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, e ss.mm.ii., recante "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria";

PREMESSO CHE

- l'Ordinanza contingibile e urgente n.34 del 15 maggio 2018 ha disposto, sulla scorta delle motivazioni ivi adottate e documentate, con decorrenza dal 16 maggio 2018 e sino al 15 novembre 2018:
 1. *in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, l'esercizio dell'impianto pubblico di trattamento sito in loc. Sambatello del Comune di Reggio Calabria, ai fini delle operazioni di recupero R3, R5 ed R13 e di smaltimento D8 e D15 di cui rispettivamente agli allegati C e B della parte IV del D.Lgs 152/06, con produzione di rifiuto avente codice CER 19.12.10, 19.12.12 e 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell'utilizzo di impianti mobili di trito vagliatura. L'esercizio dell'impianto di trattamento TMB comporterà il trattamento meccanico fino ad un massimo di 300 t/g, limitando la stabilizzazione del sottovaglio umido alla quantità equivalente al dimensionamento originario pari a circa 120 t/g di rifiuto tal quale in ingresso e la produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), con IRD (indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184) anche superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh e con DOC (carbonio organico disciolto) anche superiore a 100 mg/l;*
 2. *in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, l'esercizio del polo tecnologico dell'impianto di trattamento pubblico di Catanzaro, nelle more dell'acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attraverso operazioni di recupero di cui ai codici R3 ed R13 (sia per la frazione secca, che per quella umida, che per il tal quale) di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e le operazioni D8 e D15 di cui all'allegato B alla parte IV del citato Decreto;*
 3. *in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, di autorizzare gli impianti regionali*

di smaltimento, pubblici e privati, ad accettare il conferimento del rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati) con IRD (indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184) anche superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh e con DOC (carbonio organico disciolto) anche superiore a 100 mg/l, prodotto dagli impianti regionali di trattamento meccanico biologico, pubblici e privati di interesse pubblico;

- la suddetta ordinanza ha previsto al contempo la necessaria attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio regionale;
- contrariamente alle precedenti ordinanze contingibili ed urgenti con la medesima non è stato necessario prevedere deroghe alla capacità di trattamento, sia per il rifiuto indifferenziato, che per quello umido differenziato, per gli impianti in uso dalla Regione Calabria.

DATO ATTO CHE

- con l'arrivo della stagione estiva, e in particolare nel periodo luglio – settembre 2018, si è registrato un notevole surplus di produzione di rifiuto codice CER 20.03.01 cd "tal quale" nel territorio calabrese;
- l'offerta impiantistica pubblica e privata - con le autorizzazioni concesse con la OPR n. 34/2018, per 533.000 t/annue nominali, pari a 1.708 t/g – consente di far fronte alla domanda di trattamento nel periodo ottobre-giugno ma è nettamente inferiore alle effettive necessità di trattamento/smaltimento del RU nel periodo estivo;
- la suddette circostanze hanno reso necessario prevedere che alcuni impianti tecnicamente idonei ed all'uopo individuati dalla Regione Calabria, potessero accettare in trattamento una quantità maggiore di rsu, rispetto a quella nominale autorizzata. Analoga necessità si era avvertita per la frazione merceologica umida proveniente dalla raccolta differenziata;
- conseguentemente, per una durata limitata al periodo estivo, è stato necessario emanare una successiva Ordinanza contingibile ed urgente n. 55 de 13 luglio 2018, contenente le seguenti disposizioni derogatorie:
 1. *in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, che gli impianti pubblici e quelli privati di interesse pubblico, di trattamento RU muniti di AIA ed individuati, di volta in volta, all'uopo dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, aumentino, per il periodo 15 luglio - 30 settembre, la loro capacità di trattamento di una percentuale fino al 50% del valore nominale, con diminuzione dei tempi di maturazione della FOS e con produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), con IRD (indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184) anche superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh e con DOC (carbonio organico disciolto) anche superiore a 100 mg/l, nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell'utilizzo di impianti mobili di tritovagliatura;*
 2. *in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, che gli impianti privati di trattamento della FORD, pubblici e privati di interesse pubblico, muniti di AIA ed individuati, di volta in volta, dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria, se tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali atti a soddisfare il surplus di trattamento onde evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, per il periodo 15 luglio – 15 novembre, accettino fino al 30% in più della loro capacità nominale di trattamento autorizzata, garantendo comunque la qualità del compost prodotto;*
 3. *in deroga agli art. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, l'autorizzazione per gli impianti privati, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, che per l'occasione sono dichiarati di interesse pubblico, per il periodo 15 luglio-30 settembre, allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e successivo trattamento di trito-vagliatura, con separazione della frazione "secca" - per la quale si autorizza l'eventuale raffinazione - da quella "umida", quest'ultima da indirizzare verso successivi e separati trattamenti di maturazione, da svolgersi anche presso altri impianti tecnicamente idonei che all'uopo sono autorizzati a ricevere il codice CER 19.12.12, ai fini dell'operazione di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*

- anche la suddetta ordinanza ha previsto la necessaria attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio regionale;

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione regionale ha intrapreso da tempo il percorso necessario per far fronte alle criticità relative alla gestione dei rifiuti e l'ingente attività di programmazione si è concretizzata nei sotto citati risultati:

1. l'approvazione del nuovo Piano Regionale dei Rifiuti Urbani (dicembre 2016), con la previsione di nuove tecnologie impiantistiche in grado di consentire il maggior recupero possibile di materia prima seconda anche dai rifiuti urbani residuali dalla RD, da immettere nel mercato del riciclo, così da ridurre il ricorso alla discarica a meno del 20% del rifiuto totale prodotto;
2. l'innalzamento, grazie anche al forte e determinante contributo dei Comuni, della percentuale della raccolta differenziata, oggi oscillante intorno al 45% a fronte del 15,6% del 2014;
3. il riordino dei contratti lasciati in eredità dal Commissario Delegato *pro tempore*, con lo svolgimento delle necessarie gare ad evidenza pubblica per la gestione di tutti gli esistenti impianti pubblici (Rossano, Crotona, Catanzaro, Gioia Tauro e Siderno, Lamezia Terme, Reggio Calabria);
4. l'aggiudicazione della gara per la realizzazione del nuovo impianto di riciclaggio spinto di Catanzaro, con inizio dei lavori entro la fine dell'anno in corso, non appena sarà completato d'iter di approvazione del progetto definitivo presentato dall'aggiudicatario;
5. la pubblicazione della gara per la realizzazione del nuovo impianto di riciclaggio spinto di Reggio Calabria, con il termine di presentazione delle offerte scaduto lo scorso 10 ottobre e con i lavori della commissione di gara in corso di svolgimento;
6. la conclusione dell'iter di acquisizione dei pareri sul nuovo impianto di riciclaggio spinto di Rossano, la cui gara si prevede di pubblicare entro la fine dell'anno;
7. l'avvenuta stipula delle convenzioni, con n. 50 Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, per il finanziamento di progetti per la raccolta differenziata, per circa 36 Meuro;
8. l'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti in materia di raccolta differenziata per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con un importo finanziato di circa 11 Meuro;
9. l'avvenuto avvio della concertazione con i comuni interessati, in ordine al finanziamento degli impianti di compostaggio di prossimità (n. 30 impianti per circa 10 Meuro);
10. l'avvenuta sottoscrizione di una parte delle previste convenzioni per il completamento dei centri di raccolta rimasti non completati durante la passata programmazione comunitaria;
11. lo svolgimento di seminari ed incontri con i consorzi di filiera (Conai, Comieco, Corepla, Rilegno, Cial, Coreve) rivolti a tutti i Comuni calabresi così da renderli partecipi delle azioni da porre in essere per la massimizzazione dei ritorni economici legati alla raccolta differenziata;
12. quanto al processo di riordino della governance del sistema, per come delineato dalla L.R. n. 14/2014, ad oggi, dopo il commissariamento di 5 Enti locali, sono state costituite tutte le Comunità d'ambito, sebbene tardino a divenire operative. La recente legge regionale n. 27 del 3 agosto 2018 ha comunque previsto il subentro dei Comuni nelle competenze oggi provvisoriamente esercitate dalla Regione (ovvero assicurare il corretto trattamento dei rifiuti urbani) entro la data del 1 gennaio 2019;
13. con i Comuni capofila delle Comunità d'ambito, nel corso di svariate riunioni, è stato anche affrontato il problema dell'individuazione sia dei siti ove allocare gli impianti necessari al completamento del sistema pubblico di trattamento (Area Nord Cosenza; Vibo Valentia) sia di quelli ove realizzare gli impianti di smaltimento degli scarti di lavorazione (discariche);

DATO ATTO CHE

- al momento del subentro dell'Amministrazione regionale alla gestione del Commissario delegato in materia di rifiuti, l'esecuzione degli interventi previsti sull'impiantistica regionale, che venivano cristallizzati nel decreto programmatico n. 7086 del 9-5-2013, era concepita in maniera da operare in due momenti distinti e consecutivi;
- in una prima fase avrebbero dovuto svolgersi le gare pubbliche necessarie per concludere le continue proroghe contrattuali in essere a partire dall'era commissariale (impianti Calabria Sud (Rossano, Crotona, Gioia tauro, Siderno, Reggio Calabria): gestore Ecologia Oggi; impianto di Catanzaro: gestore Daneco Impianti);
- dette gare, comprendevano, oltre alla gestione, anche gli interventi preliminari di ripristino dei macchinari volti ad assicurare la continuità del servizio;
- nella seconda fase, invece, c'era da avviare il completamento del riammodernamento degli impianti esistenti nonché la realizzazione dei nuovi impianti a completamento del sistema impiantistico;
- inoltre la suddivisione in fasi era dettata dalla esigua disponibilità di risorse finanziarie;
- il processo di revamping è stato avviato nel gennaio del 2015 allorché con la pubblicazione delle leggi regionali n. 1 e n. 2 del 13-1-2015, si inseriva, per la prima volta, sul bilancio regionale la somma di c.ca 56 M€ necessaria per assicurare l'attività di gestione degli impianti nonché per procedere alla pubblicazione delle prime gare;
- tuttavia l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse finanziarie (riferite al previsto anno di gestione 2016) è avvenuta solo a seguito dell'approvazione del bilancio pluriennale 2015-2017, e quindi dal mese di maggio 2015;
- a decorrere da tale data sono state espletate tutte le gare della prima fase nel pieno rispetto del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 prima e D.Lgs n. 50/2016 dopo);
- ad oggi risultano individuati (e sono operativi) tutti i nuovi gestori per gli impianti di Rossano, Crotona, Catanzaro, Gioia Tauro e Siderno, Reggio Calabria;
- trattasi di aggiudicatari temporanei, nelle more che giungano a conclusione le gare per la realizzazione della nuova impiantistica in capo alla Regione (Rossano, Catanzaro, Reggio Calabria) ovvero che le Comunità d'Ambito individuino il gestore definitivo;

PRECISATO CHE

- per come previsto dall'approvato Piano regionale di Gestione dei Rifiuti, la Regione intende dotarsi di una rete impiantistica pubblica di trattamento che, nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità, garantisca la valorizzazione delle frazioni raccolte in maniera differenziata e sia in grado quindi di accompagnare l'auspicato aumento della percentuale di RD sull'intero territorio regionale, nonché di assicurare il trattamento del rifiuto urbano che da esso residua;
- la tipologia impiantistica sarà: per il trattamento dell'organico da raccolta differenziata, del tipo anaerobico, completa di linea aerobica, con produzione di biometano per autotrazione (energia elettrica per il solo impianto di Reggio Calabria) e ammendante di qualità da utilizzare in agricoltura; per il trattamento del secco da RD e del rifiuto urbano indifferenziato residuo, con macchinari in grado di recuperare materia prima seconda da immettere nel mercato del riciclaggio;
- il menzionato Piano Regionale dei Rifiuti prevede altresì che gli interventi per la realizzazione dei nuovi impianti di Catanzaro, Reggio Calabria e Rossano facciano capo alla Regione; gli altri alle Comunità d'ambito di cui alla legge regionale n. 14/2014.
- In particolare:
 - per l'impianto di **Catanzaro**, è stato già individuato il soggetto aggiudicatario;
 - per l'impianto di **Reggio Calabria**, è in corso di svolgimento la gara a procedura aperta, sulla scorta del progetto definitivo posto a confronto concorrenziale;
 - per l'impianto di **Rossano**, è in corso di svolgimento l'attività di verifica e validazione della progettazione definitiva da porre a base di gara, entro la fine dell'anno;

- per i nuovi impianti da realizzarsi in **provincia di Cosenza, Vibo Valentia e Crotona**, il Piano Regionale prevede che siano le rispettive Comunità d'Ambito a svolgere tutto quanto necessario per la realizzazione di tali impianti, attingendo ai fondi del Patto per la Calabria ed al partenariato pubblico-privato;
 - per l'impianto di **Siderno** occorrerà rielaborare la progettazione già trasmessa dall'affidatario, per renderla conforme alle previsioni del suddetto nuovo Piano;
 - quanto agli interventi di riefficientamento tecnologico dell'esistente impianto di **Gioia Tauro**, con la realizzazione di un nuovo impianto di inertizzazione delle scorie e ceneri provenienti del TMV esistente, si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi preliminare e si è dato corso alla progettazione definitiva;
 - per il rimanente impianto di **Lamezia Terme**, il Piano Regionale ne prevede la delocalizzazione. Occorre pertanto procedere, da parte della Comunità d'ambito di Catanzaro, con la relativa progettazione.
- A chiusura del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, infine, occorrerà realizzare un sistema di discariche di servizio con volumetrie adeguate per lo smaltimento degli scarti delle lavorazioni degli impianti tecnologici di trattamento/recupero.

DATO ATTO ALTRESI'CHE, quanto alle prescritte autorizzazioni all'esercizio impiantistico:

1. Impianti di **Rossano, Lamezia Terme, Gioia Tauro, Siderno e Crotona**: risultano muniti di AIA e non necessitano di deroghe all'esercizio;
2. Impianti **privati**: risultano muniti di AIA. Al momento possono lavorare al nominale e non necessitano di alcuna deroga sui quantitativi in ingresso;
3. Impianti pubblici e privati di **trattamento della F.O.R.D.** (frazione organica da raccolta differenziata): Necessitano, limitatamente a quelli muniti di AIA e tecnicamente idonei, in grado di non modificare il processo di compostaggio, di essere autorizzati a trattare il 50% in più del valore nominale, confermando le deroghe già contenute nell'Ordinanza n. 55/2018.
4. **Impianto di Reggio Calabria**. Tale impianto è dotato di AIA giusto DDG n. 10369 del 22/09/2017, ma *sub conditione*, ovvero il provvedimento non è ancora efficace, in quanto l'esecutività è vincolata ad alcune prescrizioni ivi contenute e che si sostanziano nella conclusione degli interventi di adeguamento dell'aia di maturazione e del sistema di aspirazione, a cui si aggiungono altre prescrizioni relative alla riduzione al minimo (nelle more della conclusione dei lavori citati) del quantitativo di rifiuto CER 190501 (sottovaglio umido dalla selezione del rifiuto tal quale in ingresso) da stabilizzare. Ad oggi i lavori sono stati consegnati al gestore dell'impianto in data 30 ottobre 2018, con la previsione di 90 giorni per la loro conclusione. Tenuto conto dei tempi di collaudo, la messa in esercizio rispettosa dell'AIA non potrà avvenire prima di 4-5 mesi.

Nello specifico i lavori da eseguirsi su questo impianto e prescritti dall'AIA, si sono attardati per tutta una serie di concause: La programmazione originaria di cui al menzionato DDG n. 7086 del 9-5-2013 prevedeva di imballare i rifiuti prodotti nel bacino di riferimento e di spedirli in impianti transfrontalieri; la connessa gara a procedura aperta si concludeva con l'aggiudicazione definitiva disposta con DDG n. 7124 del 9-7-2015 (con la previsione della sottoscrizione del contratto una volta ottenute tutte le autorizzazioni di legge) ; nelle more di portare a compimento quanto necessario per operare tale forma di recupero all'estero - nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Comunitario n. 1013/2006 - nel bando di gara per l'affidamento della gestione degli impianti di Siderno e Gioia Tauro, approvato con DDG n. 11001 del 21-09-2016, la Regione si riservava, quale "servizio analogo", pure l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto di Reggio Calabria; con DDG n. 6101 del 09/06/2017 si aggiudicava quindi in via definitiva la gestione di Gioia Tauro e Siderno, che veniva consegnata in data 8-11-2017; nel mentre, una serie di difficoltà, dovute all'indisponibilità dei paesi di destino esteri ad accettare il rifiuto "tal quale", non consentivano di sottoscrivere il contratto con l'aggiudicatario della gara per il servizio transfrontaliero di cui sopra; la Regione, conseguentemente, intendeva avvalersi della clausola contenuta nel disciplinare di gara di cui DDG n. 11001 del 21-09-2016 , vale a dire della facoltà di affidare il "servizio analogo" di gestione dell'impianto di Reggio Calabria(loc. Sambatello), al gestore degli impianti di Gioia

Tauro e Siderno; tuttavia anche, in tal caso, una serie di circostanze sopravvenute non ne consentivano l'affidamento; ciò comportava che la Regione dovesse bandire una nuova gara, per la sola gestione temporanea dell'impianto di Reggio Calabria comprensiva anche dei lavori prescritti dal decreto di AIA e conclusasi con decreto di aggiudicazione del 19-10-2018, in attesa della pubblicazione ed aggiudicazione della gara sopra soglia comunitaria per la realizzazione del nuovo impianto di Reggio Calabria. Ad oggi, come detto, i lavori sono stati consegnati in data 30-10-2018, con un tempo utile di 90 gg n.c.. Conseguentemente, sino all'efficacia del decreto di AIA, detto impianto deve essere autorizzato in deroga alla normativa di settore mediante la presente ordinanza;

5. **Impianto di Catanzaro:** quanto a tale impianto la Regione Calabria, sin dal mese di settembre 2015, ha presentato istanza di VIA ed AIA al competente ufficio regionale. Completata la fase istruttoria, l'ufficio VIA, per il tramite della Struttura Tecnica di valutazione ambientale regionale (STV), con nota prot.n. 120858 del 13-04-2016, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA, seppur con determinate prescrizioni; ad oggi, è in corso di svolgimento la conferenza di servizi la cui tempistica è stata rallentata dalla necessità di eseguire i lavori richiesti dalla STV - e che si stima dovrebbero concludersi entro il prossimo mese di gennaio- ; il ritardo nell'esecuzione di detti lavori è dovuto alle difficoltà finanziarie incontrate dall'ex gestore Daneco Impianti spa, sfociate nella richiesta di concordato preventivo avanzata sin dal luglio 2017 ed infatti nonostante fossero stati forniti in opera i necessari materiali, sin dalla primavera del 2017, i lavori non sono mai iniziati; ad oggi, il nuovo gestore, subentrato nel mese di novembre 2017, ed individuato mediante procedura negoziata, ha in esecuzione i predetti lavori che, come detto, si potranno concludere entro il prossimo mese di gennaio; da tale data potrà quindi ripartire la Conferenza dei servizi, oggi sospesa, che si potrà concludere nei due mesi successivi consentendo, quindi, l'emissione del decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale. Conseguentemente, sino all'emissione del decreto di AIA, detto impianto deve essere autorizzato in deroga alla normativa di settore mediante la presente ordinanza;

RITENUTO CHE

- la tempistica occorrente per il completamento della dotazione infrastrutturale, mal si concilia con l'impellente e continua necessità di assicurare il corretto smaltimento dei rifiuti, a tutela di un servizio pubblico essenziale, dell'ambiente e della salute umana;
- occorre considerare che il processo autorizzativo investe di fatto un solo impianto (Catanzaro) essendo idonea ma inefficace, in assenza delle prescritte lavorazioni impiantistiche, l'autorizzazione concessa all'impianto di Reggio Calabria;
- è necessario rispettare i criteri di ammissibilità in discarica, di cui al DM 27-9-2010 per come modificato dal DM 24-6-2015;

EVIDENZIATO CHE

- con i conferimenti attuali, pressoché rispettosi dei valori nominali, il trattamento operato dagli impianti, pubblici e privati, consente di ottenere un IRD < 1000 mgO₂/kgSVh tranne che per l'impianto di Reggio Calabria, nelle more di realizzare i suddetti interventi impiantistici, in corso di esecuzione;
- per tutti gli impianti, ad eccezione che per quello di Reggio Calabria - atteso il rispetto del limite quantitativo di rifiuto biodegradabile ad abitante previsto dal D.Lgs n. 36/2003, per come modificato dalla legge n. 221/2015 - è possibile avvalersi della deroga prevista dal primo asterisco, lettera g., della tabella a) allegata al punto 5 del DM 27-9-2010;
- solo per l'impianto di Reggio Calabria occorre disporre della deroga per i parametri DOC e IRD;
- al momento tutti gli impianti possono lavorare al nominale e non necessitano di alcuna deroga sui quantitativi in ingresso;
- occorre tenere conto del rapido aumento della produzione dell'organico da raccolta differenziata registratasi negli ultimi tre anni che è passata da 45.000 t nel corso del 2016, a 103.000 t nel corso del 2016, a 132.000 nel corso del 2017 e si stima intorno alle 160.000 nel corso del 2018;

- dopo gli eventi alluvionali dei primi di ottobre, gli impianti di Lamezia Terme e Vazzano stanno conoscendo una temporanea difficoltà e non sono in grado di accettare più del 60% della capacità autorizzata;
- la riduzione, oramai cronica, della capacità di trattamento dell'umido da parte dell'impianto di Siderno, a seguito di specifiche ordinanze sindacali. Allo stato l'impianto tratta circa il 60% della sua potenzialità;
- la circostanza per cui alcuni impianti privati, asserviti al circuito pubblico, destinano una parte della capacità autorizzata al trattamento dei fanghi da depurazione, rifiuti anch'essi interessati da note difficoltà nel loro recupero e/o smaltimento;

CONSIDERATO CHE

- nelle more della realizzazione della nuova impiantistica pubblica, dell'attuazione di tutti gli interventi sopra descritti, permanendo le condizioni che hanno condotto all'emanazione dell'Ordinanza n. 34/2018, ed in parte dell'Ordinanza n. 55/2018, entrambe di imminente scadenza, scaturisce, la necessità di potersi continuare ad avvalere di alcune delle disposizioni in deroga in essa presenti, indispensabili per assicurare l'equilibrio del sistema;
- è imprescindibile l'esercizio di tutti gli impianti pubblici - sia di quelli muniti di AIA, sia di quelli con AIA revocata ed in corso di acquisizione (Catanzaro) - affinché possano svolgere le operazioni di cui ai codici di recupero R3, R13 (sia per la frazione umida che per la frazione secca da RD che per il tal quale) e di smaltimento D8 e D15 di cui, rispettivamente, agli allegati C e B alla parte IV del D.Lgs 152/06; il termovalorizzatore di Gioia Tauro svolgerà le operazioni di cui al codice di smaltimento D10;
- è imprescindibile l'esercizio dell'impianto pubblico MBT di Sambatello, nelle more dell'esecutività di cui all'AIA rilasciata con DDG n. 10369 del 22/09/2017. Rispetto alle problematiche tecniche richiamate nell'ordinanza n. 129/2015 (necessità di risanamento del costone collinare prospiciente l'ingresso), sono stati ultimati i lavori di sistemazione del versante Mirtillo. Poiché però il Comune non ha ancora dato corso al risanamento del costone collinare a monte della strada ex SS184, l'esercizio deve avvenire nel rispetto della procedura individuata dalla nota SIAR prot. n. 0393982 del 12-12-2014, da attivarsi in caso di allerta meteo da parte della protezione civile regionale;
- non è possibile prescindere dall'utilizzo degli impianti privati di trattamento presenti nel territorio regionale; ciò in ordine sia al trattamento del rifiuto urbano residuo (tal quale), sia al compostaggio dell'umido proveniente dalla RD, nonché allo smaltimento in discarica degli scarti di lavorazione;
- è necessario, in caso di possibile temporaneo – ma prolungato – fermo di alcuni impianti ovvero di temporanea – ma prolungata – riduzione della loro capacità di trattamento, poter disporre di impianti tecnicamente idonei ad operare la tritovagliatura del tal quale, con produzione di sopravaglio da conferire direttamente in discarica e di sottovaglio da conferire ad altre piattaforme in grado di stabilizzarlo;
- è necessario che taluni impianti, nel rispetto delle prescrizioni previste nei dispositivi di AIA in possesso, possano essere autorizzati ad accettare il rifiuto CER 19.12.12 quale sottovaglio umido proveniente da altri impianti (i quali non sono nelle possibilità di biostabilizzarlo tutto in loco) al fine di completarne la maturazione e produrre il CER 19.05.01 attraverso le operazioni di cui al codice D8 dell'allegato B alla parte IV del D.Lgs 152/06;
- è necessario prevedere la deroga all'aumento della capacità di trattamento dell'organico da raccolta differenziata rispetto alla capacità nominale autorizzata, per quegli impianti muniti di AIA e tecnicamente idonei, in grado di assicurare comunque il completamento del processo di compostaggio, con produzione di ammendante compostato;

RICHIAMATE

1. la nota n.376585 del 07.11.2018, con la quale è stata trasmessa, a tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di trattamento dei rifiuti che devono esprimere parere ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006, la relazione illustrativa alla proposta della presente Ordinanza, al fine di acquisirne il relativo parere;
2. la nota prot. N. 47776 del 13-11-2018, acquisita con prot. SIAR n. 384568 del 14-11-2018, con cui l'ARPACAL, quale organo tecnico designato dalla legge in materia, esprime parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni già richiamate nelle precedenti ordinanze e che con la presente ordinanza si intendono espressamente richiamate per come di seguito:
 - a. i gestori degli impianti TMB, dovranno inviare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, una relazione sul ciclo di lavorazione adottato a seguito della stessa che ne evidenzi le variazioni rispetto a quello di progetto. Ne dovrà essere tempestivamente comunicata, inoltre, ogni eventuale successiva variazione;
 - b. per tutti gli impianti TMB oggetto di deroga, i rifiuti prodotti classificati con CER 19.05.01 dovranno essere analizzati, ai fini della determinazione di DOC e IRD, con frequenza almeno mensile e comunque ogni volta che varia il ciclo di produzione. Gli esiti delle analisi, corredati da un report sui flussi almeno mensile, degli stessi rifiuti prodotti e avviati a smaltimento in discarica in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno essere trasmessi mensilmente dai gestori sia alla Regione che all'Arpacal;
 - c. i gestori delle discariche che ricevono rifiuti classificati con CER 19.05.01 in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno inviare con frequenza almeno mensile un report sui flussi in entrata di tali rifiuti. Rimangono fermi gli obblighi di verificare per tali rifiuti il rispetto dei criteri di ammissibilità non oggetto di deroga stabiliti dalla normativa vigente.
3. dette prescrizioni, inoltre, confermano anche quelle ulteriori già impartite in occasione dell'emissione dell'ordinanza n. 50/2017 e precedenti, così riassumibili: siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previsti da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti; sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti; la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti sia effettuata presso tutti gli impianti; sia rispettata la frequenza delle analisi contenute nella nota prot. n. 4943 del 11/02/2015.

CONSIDERATO che

- le ASP territoriali, sebbene debitamente interpellate con la richiamata nota n.376585 del 07.11.2018 nulla hanno espresso in merito alle conseguenze igienico-sanitarie derivanti dall'attuazione delle deroghe menzionate nella citata Relazione illustrativa alla proposta di ordinanza;

RIBADITO CHE

- le deroghe normative di cui alla presente ordinanza, con le ulteriori iniziative in corso di esecuzione, ovvero in previsione di attuazione, appaiono imposte dall'eccezionale ed urgente necessità di scongiurare la compromissione della salute umana e dell'ambiente, precludendosi la possibilità di provvedere altrimenti;
- così operando, vengono mantenuti elevati livelli di tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente;
- le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non costituiscono deroghe ai principi generali di cui alla Parte I del d. lgs. 152/06 ss.mm.ii.;

VISTA e RICHIAMATA la Relazione Illustrativa prodotta dal proponente Dipartimento Ambiente e Territorio, ivi compresi gli allegati in essa presenti e ad essa afferenti per farne parte integrante e sostanziale, nonché i contenuti ivi rappresentati;

VISTA la proposta di ordinanza prot. n. 386448 del 15-11-2018 avanzata dal Dipartimento Ambiente e Territorio per far fronte alle sopra descritte criticità dell'attuale sistema di gestione dei rifiuti in Calabria;

VISTO l'art. 3 *bis* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si legge che i principi generali della Parte I del Testo Unico Ambientale (TUA) si informano al rispetto non solo dell'ordinamento, ma anche del diritto comunitario, vincolando così l'adozione di ogni atto e/o provvedimento previsto dal medesimo Testo Unico;

VISTO l'art. 3 *ter* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si affida, tra l'altro, a tutti gli enti pubblici la tutela dell'ambiente, informando la relativa azione ai principi di precauzione, di prevenzione, di correzione in via prioritaria "alla fonte" dei danni arrecati e del "chi inquina paga";

VISTO l'art. 3 *quinqies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si richiamano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra enti, statuali e locali, al fine di assicurare omogenea tutela all'ambiente;

VISTO l'art. 3 *sexies* d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si sancisce il diritto di accesso alle informazioni ambientali e alla partecipazione a scopo collaborativo quale principio generale informatore della materia ambientale;

VISTO l'art. 178 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., ove si chiarisce che *"la gestione dei rifiuti é effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga ... secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica"*;

CONSIDERATO infine che, per come ampiamente riferito nella relazione istruttoria, il persistere di parte delle condizioni che hanno reso necessaria l'emanazione delle vigenti Ordinanze n. 34/2018 e n. 55/2018, per non incorrere in situazioni di irreparabile criticità igienico-sanitaria ed ambientale, derivanti dal deposito indiscriminato di rifiuti sul territorio regionale, con gravi ripercussioni anche in termini di tensioni sociali, si ritiene imprescindibile ed improcrastinabile - in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione - non potendo altrimenti provvedere, ricorrere all'emanazione per un periodo di tempo di mesi sei (6), di una nuova Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema;

RITENUTA

- imprescindibile ed improcrastinabile – in ossequio ai principi di precauzione, prevenzione, sussidiarietà, proporzionalità e cooperazione – la necessità, non potendo altrimenti provvedere, nelle more della completa definizione delle attività risolutorie ad oggi intraprese necessarie a ripristinare l'equilibrio del sistema regionale di gestione dei rifiuti di ricorrere all'emanazione, per il tempo strettamente necessario, di una Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 156/2006 e ss.mm.ii., che consenta l'attuazione, in deroga alle normative vigenti (nei termini che verranno di seguito specificati), dei provvedimenti intrapresi e necessari a garantire la gestione del sistema;
- la sussistenza della eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e l'impossibilità di provvedere altrimenti, anche in deroga alle vigenti norme dell'ordinamento, prevedendo speciali forme di gestione dei rifiuti, tanto da doversi ricorrere allo strumento straordinario dell'Ordinanza Contingibile ed Urgente prevista dall'art. 191 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., che consente il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché rispettose di elevati livelli di tutela della salute e dell'Ambiente;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, nella salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto dell'ordinamento, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con decorrenza 16 novembre 2018 e sino al 15 maggio 2018:

1. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, nelle more del completamento delle lavorazioni previste dall'AIA rilasciata con DDG n. 10369 del 22/09/2017, l'esercizio dell'impianto pubblico di trattamento sito in loc. Sambatello del Comune di **Reggio Calabria**, ai fini delle operazioni di recupero R3, R5 ed R13 e di smaltimento D8 e D15 di cui rispettivamente agli allegati C e B della parte IV del D.Lgs 152/06, con produzione di rifiuto avente codice CER 19.12.10, 19.12.12 e 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), nonché avvalendosi, ove tecnicamente opportuno e qualora necessario, dell'utilizzo di impianti mobili di trito vagliatura. L'esercizio dell'impianto di trattamento TMB comporterà il trattamento meccanico fino ad un massimo di 300 t/g, limitando la stabilizzazione del sottovaglio umido alla quantità equivalente al dimensionamento originario pari a circa 120 t/g di rifiuto tal quale in ingresso e la produzione di rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati), con IRD (*indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184*) anche superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh e con DOC (*carbonio organico disciolto*) anche superiore a 100 mg/l. Durante la gestione dell'impianto la protezione civile regionale avrà cura di comunicare ogni eventuale allerta meteo al soggetto gestore, che ricorrerà, se necessario, anche all'interruzione delle lavorazioni, per scongiurare negative conseguenze, qualora si dovessero manifestare degli eventi pluviometrici eccezionali che potrebbero innescare eventuali smottamenti/scivolamenti/frane sul versante del costone di collina prospiciente l'impianto, nel rispetto della procedura delineata con nota SIAR prot. n. 0393982 del 12-12-2014;
2. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, l'esercizio del polo tecnologico dell'impianto di trattamento pubblico di **Catanzaro**, nelle more della conclusione delle lavorazioni prescritte nel parere favorevole rilasciato dalla Struttura Tecnica di valutazione ambientale regionale e della successiva acquisizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), attraverso operazioni di recupero di cui ai codici R3 ed R13 (sia per la frazione secca, che per quella umida, che per il tal quale) di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e le operazioni D8 e D15 di cui all'allegato B alla parte IV del citato Decreto;
3. in deroga agli artt. 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008 ove non espressamente abrogato, nonché in deroga all'art. 1, commi d), h), i) del DM 24/06/2015, di autorizzare gli impianti regionali di smaltimento, pubblici e privati, ad accettare il conferimento del rifiuto avente codice CER 19.05.01 (parte di rifiuti e simili non compostati) con IRD (*indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184*) anche superiore a 1.000 mgO₂/kgSVh e con DOC (*carbonio organico disciolto*) anche superiore a 100 mg/l, prodotto dagli impianti regionali di trattamento meccanico biologico, pubblici e privati di interesse pubblico;
4. in deroga alle AIA possedute dagli impianti pubblici e privati, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio se tecnicamente idonei ed in presenza di tutti i presidi ambientali atti a soddisfare il surplus di trattamento onde evitare possibili ripercussioni sulla salute umana e sull'ambiente, di autorizzare gli impianti regionali di trattamento della F.O.R.D., pubblici e privati asserviti al circuito pubblico, ad accettare fino al 50% in più della loro capacità nominale di trattamento autorizzata, garantendo comunque la qualità del compost prodotto;
5. in deroga agli artt. 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 29 sexies, 29 septies, 29 octies, 29 nonies, 208, d. lgs. 152/06 ss.mm.ii. e alla l.r. 39/12, Regolamento Regionale approvato con DGR n° 381 del 31/10/13 e Regolamento Regionale n° 3/2008, ove non espressamente abrogato, l'autorizzazione per gli **impianti privati**, individuati dal Dipartimento Ambiente e Territorio e tecnicamente idonei, che per l'occasione sono dichiarati di interesse pubblico, allo stoccaggio dei rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20.03.01) e successivo trattamento di trito-vagliatura, con separazione della frazione "secca" - per la quale si autorizza l'eventuale raffinazione - da quella "umida", quest'ultima da

indirizzare verso successivi e separati trattamenti di maturazione, da svolgersi anche presso altri impianti tecnicamente idonei che all'uopo sono autorizzati a ricevere il codice CER 19.12.12, ai fini dell'operazione di smaltimento D8 di cui all'allegato B parte IV D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

6. che l'esercizio degli impianti di trattamento meccanico-biologico di cui ai punti precedenti, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

➤ il gestore dell'impianto TMB di Reggio Calabria, dovrà inviare, entro 10 giorni dall'entrata in vigore dell'Ordinanza, una relazione sul ciclo di lavorazione adottato a seguito della stessa che ne evidenzia le variazioni rispetto a quello di progetto. Ne dovrà essere tempestivamente comunicata, inoltre, ogni eventuale successiva variazione. Per misurare l'efficienza della stabilizzazione, occorre eseguire idonee misure dei seguenti parametri sui rifiuti organici in ingresso (CER 19.12.12) ed in uscita (CER 19.05.01), fatti salvi gli obblighi previsti dal D.M. 24 giugno 2015 e tenuto conto delle deroghe al valore dell'IRD (indice di respirazione dinamico determinato secondo la norma UNI/TS 11184) ed al valore del DOC (carbonio organico disciolto) per come sopra riportato:

- ✓ %Eff. (IRD) = (IRD ingresso – IRD uscita)/IRD ingresso;
- ✓ %Eff. (massa) = (Umidità ingresso – Umidità uscita)/Umidità ingresso;
- ✓ % sostanza organica;
- ✓ % sostanza umificata;
- ✓ % materiali estranei (plastiche, vetro, inerti, materiali ferrosi);
- ✓ Solidi volatili;
- ✓ Salmonelle;
- ✓ Streptococchi fecali;
- ✓ Enterobatteri totali.

➤ per tutti gli impianti TMB oggetto di deroga, nonché per quelli che effettuano la stabilizzazione del sottovaglio proveniente dagli impianti di tritovagliatura, i rifiuti prodotti classificati con CER 19.05.01 dovranno essere analizzati, ai fini della determinazione di DOC e IRD, con frequenza almeno mensile e comunque ogni volta che varia il ciclo di produzione. Gli esiti di tali analisi, corredati da un report sui flussi in ingresso e avviati a smaltimento in discarica in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno essere trasmessi mensilmente dai gestori sia alla Regione che all'Arpacal;

➤ i gestori delle discariche che ricevono rifiuti classificati con CER 19.05.01 in deroga ai criteri di ammissibilità stabiliti dal DM 24-06-2015, dovranno inviare con frequenza almeno mensile un report sui flussi in entrata di tali rifiuti. Rimangono fermi gli obblighi di verificare per tali rifiuti il rispetto dei criteri di ammissibilità non oggetto di deroga stabiliti dalla normativa vigente.

➤ siano attuate tutte le misure dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC) già inclusi nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali o previste da altri provvedimenti autorizzativi rilasciati ai gestori degli impianti (ancorchè revocati e/o scaduti);

➤ sia garantita costantemente la corretta funzionalità dei presidi ambientali esistenti presso i siti degli impianti;

➤ sia effettuata la verifica radiometrica dei rifiuti conferiti, anche se non prevista dalle autorizzazioni vigenti;

7. la necessaria attuazione degli strumenti utili a garantire il corretto smaltimento della quantità di rifiuti prodotti dal territorio regionale, che dovrà avvenire anche:

✓ sottoscrivendo accordi, ai sensi dell'art. 182 comma 3 d. lgs. 152/06 ss.mm.ii., complementari alle azioni necessarie per assicurare la copertura dell'intera produzione regionale;

✓ procedendo con l'attuazione della riforma dei servizi pubblici a rilevanza economica, di cui alla l. 148/11 e ss.mm.ii., di cui all'approvata Legge regionale sul Riordino del Servizio di gestione dei Rifiuti urbani ed assimilati" n. 14/2014 ed alla DGR n. 381 del 13-10-2015;

✓ procedendo celermente con l'attività amministrativa volta all'ottenimento dell'AIA per l'impianto di Catanzaro;

✓ adottando tutti gli strumenti utili ai fini di un significativo incremento dell'attuale percentuale di raccolta differenziata;

✓ supportando tutte le iniziative finalizzate all'incremento delle percentuali delle frazioni merceologiche passibili di riutilizzo, recupero e riciclo, ai sensi della Direttiva 2008/98/CE.

In particolare, occorrerà procedere, laddove possibile, alle: Green Public Procurement (GPP) o Acquisti verdi della Pubblica Amministrazione ovvero Appalti verdi (cioè l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nelle procedure di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, principale strumento per mettere in atto strategie di sviluppo sostenibile), previsti anche dalla L.R. n. 18/2013 e rispetto ai quali con DGR n. 295 del 11/08/2015 è stato approvato il disegno di legge *"Promozione degli acquisiti pubblici ecologici e introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisiti della Pubblica Amministrazione"* già sottoposto all'esame del Consiglio regionale per il seguito di competenza.

- ✓ promuovendo l'attuazione delle azioni previste nel vigente Piano regionale di prevenzione dei rifiuti;

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Catanzaro nel termine di 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente Ordinanza, che consta di pagine quattordici (14 – compreso il frontespizio) viene trasmessa, per i successivi adempimenti di competenza, al Dipartimento regionale proponente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

*On. le Gerardo Mario Oliverio
(firmato digitalmente)*